

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 21**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GASPERINI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

DOMENICO CONTESTABILE

procedimento civile pendente presso il Tribunale di Milano

Comunicata alla Presidenza

il 22 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 febbraio 1998 il senatore Domenico Contestabile ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti avanti il Tribunale di Milano.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 27 febbraio 1998. La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nelle sedute del 26 marzo e 7 aprile 1998. Nella seduta del 26 marzo la Giunta ha anche ascoltato il senatore Contestabile ai sensi dell'articolo 135, comma quinto, del Regolamento.

* * *

Il senatore Contestabile è stato citato a giudizio in una causa civile davanti al Tribunale di Milano dalla signora Stefania Ariosto in relazione ad alcune affermazioni rese dal parlamentare e riportate sui quotidiani «La Stampa» del 14 marzo 1996 e «Il Messaggero» del 17 marzo successivo.

Nei giorni precedenti gli Organi di informazione avevano dedicato ampio spazio al caso Dotti-Ariosto, che stava influenzando la situazione politica italiana nell'approssimarsi dello scioglimento delle assemblee e dell'indizione delle elezioni politiche poi svoltesi nell'aprile 1996.

Come riferito dal senatore Contestabile nelle osservazioni scritte trasmesse alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari egli, il giorno 23 marzo 1996, fu avvicinato, all'uscita dalla Camera dei deputati, da un gruppo di giornalisti che lo interpellarono sul caso della signora Ariosto e, in quell'occasione, affermò che questa era una mitomane, che la storia relativa alla morte dei suoi tre figli a seguito di una rara

malattia era inventata e che l'onorevole Dotti era da considerarsi solo una vittima.

L'atto di citazione della signora Ariosto, trasmesso anch'esso alla Giunta dal senatore Contestabile, fa riferimento alle affermazioni riportate dai quotidiani di seguito menzionati.

La stampa del 14 marzo 1996 scrive: «Il forzista Domenico Contestabile concentra invece la propria attenzione sulla signora (Ariosto): «È una mitomane - dice - la storia dei tre figli morti, per esempio, non è vera»». Il Messaggero del 17 marzo 1996 riporta, invece, nel sommario: «Sull'Ariosto parole al veleno. Dice di aver perso tre figli, di poter mostrare anche le foto, ma qualcuno le ha mai viste?». Segue il corpo dell'articolo, che riporta un'intervista del senatore Contestabile, al quale il giornalista chiede: «Ma non era stato proprio lei a giudicarla una mitomane? Non aveva detto che si era inventata tutto sui tre figli morti?». E ancora: «Va bene senatore, ma la signora Ariosto le ha risposto esibendo una fotografia dei piccoli scomparsi?». La risposta del senatore Contestabile a tali domande è stata: «Mostrare le foto? E lei le ha viste?».

La signora Ariosto ha ritenuto tali espressioni lesive del suo onore e della sua reputazione e ha chiesto la condanna del senatore Contestabile al risarcimento del danno quantificato in un miliardo e centodieci milioni di lire.

* * *

Il senatore Contestabile, nelle osservazioni scritte trasmesse alla Giunta, ha posto in risalto la sua buona fede, al momento dell'incontro del 13 marzo 1996 con i giornalisti, a Montecitorio, non sapendo, peral-

tro, che un brano della conservazione sarebbe poi stato pubblicato. Era inoltre convinto che la storia narrata dalla signora Ariosto, relativamente alla scomparsa dei suoi figli, non fosse vera perchè, a suo avviso, il racconto era avvenuto con espressioni e termini tali da rendere la narrazione incredibile.

Dal resto, in passato, la signora Ariosto aveva avuto occasione di narrare altri episodi che concernevano suoi familiari e che apparivano di difficile comprensione.

A tutto ciò si doveva aggiungere il complessivo comportamento tenuto dalla signora Ariosto, improntato ad allegria, che non faceva minimamente sospettare la tragedia della morte dei figli, poi rivelatasi rispondente a realtà.

* * *

In questa sede si tratta di accertare e definire se le frasi e le affermazioni del senatore Contestabile siano o meno riconducibili all'attività parlamentare e quindi ricomprese nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Va a tal riguardo osservato che la vicenda dei rapporti tra la signora Ariosto e l'onorevole Dotti appariva di non trascurabile incidenza sui comportamenti elettorali e, consequenzialmente, anche sulle sorti politiche di Forza Italia, movimento di appartenenza sia del senatore Contestabile che dell'onorevole Dotti il quale ultimo, peraltro, ne era Capogruppo alla Camera dei deputati.

L'immagine di quest'ultimo, come sarebbe potuta scaturire dalla vicenda (che aveva avuto amplissima eco negli organi di stampa) si sarebbe ineluttabilmente riflessa su quella del movimento politico citato e sulle sue fortune elettorali.

Ne discendeva dunque un indubbio interesse per il senatore Contestabile di far ri-

saltare, *intramoenia*, nell'ambito della Camera e all'uscita da una riunione in cui si era discusso specificatamente della questione, alcuni aspetti della vicenda, nonchè la stessa personalità delle parti coinvolte, ai fini della loro credibilità, quali elementi donde ricavare un giudizio favorevole nei riguardi della posizione del collega deputato che, tra l'altro, rivestiva una carica importante in Forza Italia.

In definitiva, secondo costante giurisprudenza della Giunta, non si è chiamati tanto a valutare la veridicità o meno delle affermazioni e dei giudizi espressi dal senatore Contestabile e neppure la loro non voluta diffusione a mezzo stampa, quanto se questi possano legittimamente essere ricompresi nelle prerogative costituzionali dettate a salvaguardia dei diritti e della libertà di un membro del Parlamento.

La Giunta, che ha concluso l'esame della questione nella seduta del 7 aprile 1998, si è espressa nel senso della insindacabilità, ponendo altresì in risalto anche il fatto che la terminologia adottata dal parlamentare, nel caso di specie, non abbia travalicato i limiti della critica anche se l'incredulità dallo stesso dimostrata in ordine a tragici eventi che hanno colpito la signora Ariosto possono aver suscitato nella stessa comprensibile dolore.

* * *

La Giunta ha deliberato quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso procedimento civile davanti al Tribunale di Milano, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni e ricade nell'ipotesi di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, *relatore*

